

DELIBERAZIONE N.10 DEL 25.06.2020	PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART.20, C. 4 D.LGS. N.175/2016.
-----------------------------------	---

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI

- l'art.20 C. 4 del D.lgs. n.175/2016 recante "Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica", così come modificato dal D.lgs. n.100 del 16 giugno 2017, che prevede che ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate, ai sensi dell'articolo 10, entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1;
- l'art.4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" del D.lgs. n.175/2016;
- l'art.20 del D.lgs. n.175/2016 che prevede l'adozione di azioni di razionalizzazione, quali cessione delle partecipazioni, fusioni o soppressioni, anche tramite la messa in liquidazione delle società, oltre ad azioni volte al contenimento dei costi di funzionamento, nel caso in cui, in seguito alla ricognizione effettuata, vengano rilevate le seguenti situazioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
- il comma 5 dell'art.24 del D.lgs. n.175/2016 che prevede, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o in caso di mancata alienazione delle partecipazioni di cui è stata prevista la cessione, entro un anno dalla data di adozione della delibera di ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri e al procedimento stabiliti all'art.2437ter e 2437quater del Codice Civile;

- le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.24 del D.lgs. n.175/2016” emanate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie” di cui alla Deliberazione n.19/Sezaut/2017/Inpr” depositata il 21 luglio 2017, annesso alla quale è stato approvato il MODELLO STANDARD di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art.24, D.lgs. n.175/2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.10/4 del 18/04/2019 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. n.175/2016, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

CONSIDERATO CHE l’unica partecipazione dell’Ente consiste nella quota consortile del Consorzio CEV, per lo svolgimento dei servizi di committenza/CUC, come previsto dall’art. 4 c. 2 lett e) del D.lgs 175/2016 (come modificato dal D.lgs 100/2017);

VISTO l’esito della ricognizione straordinaria effettuata, giusta deliberazione n. 10/4 del 18/04/2019, dalla quale emerge che ASP Terre d’Argine detiene una sola partecipazione Consorzio Energia CEV di Verona per la quale sono forniti i dati e le informazioni richieste dal modello standard predisposto dalla Corte dei Conti e le motivazioni per le quali si propone il suo mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. DI APPROVARE la presente revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.20 del D.lgs. n.175/2016,
2. DI APPROVARE gli esiti e le relative motivazioni della ricognizione come contenuti nelle schede della Relazione Tecnica e che si riassumono come segue:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:

si prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione dell’unica partecipazione detenuta da ASP Terre d’Argine in Consorzio CEV per le motivazioni indicate nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI STABILIRE CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24, commi 1 e 3 del D.lgs. n.175/2016 e dall'art.21, del decreto correttivo.

L'AMMINISTRATORE UNICO
f.to: Cristiano Terenziani